



COMUNE DI RODI' MILICI

(Città Metropolitana di Messina)

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 16 APR. 2025

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni:

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, di rovi e di sterpaglia, che per le elevate temperature estive aumentano notevolmente il rischio di propagazione di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tuffe quelle azioni che possano costituire pericolo immediato di incendi:

VISTE le Leggi Regionali n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la Legge 21/11/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008, in materia di prevenzione dei fuochi;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e all'Ambiente N° 57/GAB del 14/03/2025 con il quale viene stabilito che la campagna antincendio boschivo ha inizio il 15 maggio 2025 e termina il 31 ottobre 2025;

VISTO il titolo III del D. L.vo n. 139 dell'08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi:

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

RITENUTO dover provvedere in merito;

ORDINA

Le premesse fanno parte integrante della presente

E' FATTO OBBLIGO

a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di fondi di provvedere entro il termine del **15 maggio 2025** a creare una fascia di rispetto di almeno m 10,00, sgombra di qualsiasi tipo di vegetazione e rifiuti, lungo tutte le strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, in prossimità di qualunque costruzione (compresi i ricoveri stallatici ed i fienili) e di impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà;

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m 5,00;

I materiali di risulta dei predetti lavori di pulitura dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

In caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica

Nel periodo 15 maggio - 15 ottobre 2025 E' FATTO DIVIETO:

in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti sul territorio comunale di Rodì Milici:

- Di accendere fuochi
- Far brillare mine;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli Organi competenti.

NEL PERIODO 16 OTTOBRE - 14 MAGGIO DI OGNI ANNO SOLARE

A distanza superiore a mt 200 dalle superfici boschive, sempreché le condizioni metereologiche lo consentano, nelle ore mattutine ed in assenza di vento

Si potrà procedere:

- alla bruciature delle stoppie e residui di sfalci e potature a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare solchi idonei ad impedire il passaggio del fuoco. Le operazioni di bruciatura dovranno iniziare all'interno del perimetro di detti solchi e sempre in presenza degli operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, etc. solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00. L'area circostante al sito dove s'intende effettuare le operazioni di distruzione dei suddetti residui dovrà essere pulita per un raggio di almeno mt 10,00.

La quantità giornaliera di materiale vegetale da smaltire mediante combustione in loco non potrà essere superiore a tre metri steri per ettaro e dovrà essere smaltito in piccoli cumuli.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi scirocco.

Chiunque abbia acceso fuochi secondo le modalità predette dovrà preventivamente organizzarsi con idonei mezzi di arresto delle fiamme.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona di realizzare interventi di bonifica, assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue, esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione o di propagazione sia scongiurato.

SANZIONI

- Fermo restando le norme previste dagli articoli 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40 comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
- In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sarà elevata una sanzione pecuniaria amministrativa da € 173,00 ad € 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada (D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 e smi);
- In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 353 del 21/11/2000 e smi);
- A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche; chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Numero Unico Emergenza	tel 112
Comando Provinciale Vigili del Fuoco	tel. 115
Corpo Forestale	tel 1515
Arma Carabinieri	tel 112
Questura	tel 113

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale ed inserita nel sito Ufficiale del Comune:
www.comune.rodimilici.me.it
- Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottano eventuali provvedimenti sanzionatori.
- La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Messina, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della Provincia Regionale di Messina, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Dipartimento Provinciale di Protezione Civile di Messina,
- Avverso la presente i conduttori dei fondi interessati potranno presentare entro gg 60 ricorso al TAR di Catania, ed entro 120 gg al Presidente della Regione Siciliana.



IL SINDACO

Dott. EUGENIO ALIBERTI